SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1352-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI SENATORI

FERRARI-AGGRADI, *Presidente;* **CALICE** e **VIGNOLA**, *Vice Presidenti;* **PARRINO** e **ULIANICH**, *Segretari;* **BACICCHI, COLAJANNI, COLELLA, D'AMELIO, D'AREZZO, DE SABBATA, DE VITO, DI MARINO, FASSINO, FERMARIELLO, IANNARONE, JANNELLI, LAPENTA, MANCINO, MANENTE COMUNALE, PATRIARCA, PINTO, PITTELLA, RASTRELLI, ROSA, STEFANI, TONUTTI** e **TRUZZI**

(RELATORE TONUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1981
(V. *Stampato n.* **2302**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 marzo 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, apporta alcune modifiche alle agevolazioni e procedure previste dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e dal decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

Queste modifiche riguardano lo spostamento di un mese dei termini, previsti o prorogati, dai citati decreti, ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 ed il 30 aprile 1981, nonchè un ulteriore spostamento al 30 giugno 1981 dei termini previsti per la proroga di alcune scadenze con la esclusione dei termini processuali, limitando però il godimento di questa ulteriore proroga ai soli soggetti danneggiati, mentre il settimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 776 del 1980, modificato dalla legge n. 874 del 1980, estendeva questo beneficio a tutti i residenti nei comuni disastrati e ai soli danneggiati residenti nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati.

Questa norma riduttiva riguarda solo la proroga dei termini di alcune scadenze previste dall'articolo 4 del citato decreto.

Con l'articolo 2 vengono aggiunte alcune voci a quelle già previste dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, relative all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, includendovi le prestazioni di servizi relativi ai trasporti nei confronti del Commissario straordinario e comprendendo gli organi di stampa tra i soggetti che usufruiscono delle esenzioni dall'IVA per cessioni gratuite di beni a favore dei danneggiati dal terremoto.

Con l'articolo 3 viene meglio specificato quanto previsto dall'articolo 4-*ter* del decreto n. 776 del 1980, convertito nella legge n. 874 del 1980, relativo alle possibilità del locatario di eseguire i lavori previsti dai punti *d*) ed *e*) dell'articolo 3 del citato decreto (interventi per piccole riparazioni), qualora il locatore non vi provveda.

Fermo restando quanto previsto dal citato articolo 4-*ter*, il decreto al nostro esame prevede la possibilità di un accordo tra locatore e locatario per far intervenire il sindaco per l'esecuzione degli interventi, e la possibilità di una iniziativa del sindaco, in casi di eccezionale urgenza individuati con ordinanze del Commissario, per la esecuzione di ufficio dei lavori stessi e questo anche in assenza del consenso del locatore o della iniziativa del locatario.

La Camera dei deputati ha sostanzialmente approvato il testo governativo aggiungendo una norma che estende l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto a tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti del Commissario straordinario o di enti pubblici che agiscono in nome o per conto del Commissario stesso.

Dopo un approfondito dibattito la Commissione ha ritenuto che i termini costituzionali relativi alla conversione del decreto-legge all'esame imponessero di non ritardarne l'approvazione definitiva.

Infatti erano sorti dubbi, da parte del relatore, in merito alla opportunità di introdurre modifiche, soprattutto in considerazione della portata riduttiva del secondo comma dell'articolo 1 e della non sufficiente chiarezza di altre disposizioni.

I dubbi in questione sono stati però superati in base ad un duplice ordine di considerazioni.

Da una parte il citato secondo comma dell'articolo 1 ha indubbiamente una portata restrittiva rispetto all'articolo 4 del decreto 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, che esso tende a modificare: quella norma riguardava infatti i soggetti « residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati » e i sog-

getti « che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati », mentre il testo proposto si riferisce ai soli soggetti che risultino danneggiati. Tuttavia la considerazione che la disposizione mira esclusivamente al differimento della sospensione dei termini legali ed inoltre all'interruzione delle prescrizioni, senza prevedere decadenze, penalità e morosità, non riguarda perciò la concessione degli altri benefici attribuiti con lo stesso decreto-legge e con quello successivo (n. 799), ed ha pertanto una portata assai limitata, ha indotto la Commissione a non esprimere su di esso un parere negativo.

Dall'altra parte, poi, considerazioni di ordine logico hanno indotto la stessa Commissione a ritenere che gli ulteriori problemi, di prevalente carattere interpretativo, che erano stati prospettati, potessero agevolmente essere superati sulla base di una corretta interpretazione della portata di dette norme nell'ambito dello stesso complesso normativo — i provvedimenti di carattere urgente a favore delle popolazioni terremotate — di cui entrano a far parte.

Così impostata la questione, non può che essere oggetto di attenzione sotto l'esclusivo profilo formale il fatto che sempre il secondo comma dell'articolo 1 preveda il differimento della sospensione dei termini solo per i soggetti danneggiati che siano « residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati ». È infatti fuori dubbio che la generica dizione « comuni danneggiati » comprende quelle più specifiche di « comuni disastrati o gravemente danneggiati », cui il legislatore non ha fatto riferimento in base all'adozione di criteri di sinteticità.

Un'ultima questione, risolta alla stregua delle accennate considerazioni di carattere interpretativo, verte sull'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto. Tale emendamento mira ad esentare dall'imposta sul valore aggiunto fino al 31 dicembre 1981 tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti del Commissario straordinario e degli enti pubblici che agiscono come suoi rappresentanti. Va da sè infatti che, ove l'ufficio del Commissario cessi, così come è previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 776 del 1980, alla data del 30 giugno 1981, e non venga prorogato, verrebbe meno anche l'efficacia della norma in questione.

Con queste considerazioni, la Commissione propone pertanto all'Assemblea l'accoglimento del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

TONUTTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

Le parole « prorogato » e « proroga » di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole « sospeso » e « sospensione ».

All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 30 del 31 gennaio 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I termini ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 ed il 30 aprile 1981, fissati o prorogati con il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, e con il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono differiti di un mese.

Il settimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, è sostituito dal seguente:

« Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati ».

Le proroghe di cui al presente articolo non si applicano ai termini processuali.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Le parole « prorogato » e « proroga » di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole « sospeso » e « sospensione ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

All'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente lettera:

h) prestazioni di servizi relativi ai trasporti di beni indicati nelle precedenti lettere effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

nel secondo comma dopo la parola « sportive » sono aggiunte le seguenti parole « nonchè di organi di stampa ».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 7 dicembre 1980.

Art. 3.

All'ultimo comma dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, modificato con legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874, l'espressione « lavori in danno » è sostituita da « lavori d'ufficio ».

Sono inoltre aggiunti i seguenti commi:

« Locatore e locatario possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 3. In tali casi il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.

Nei casi di eccezionale urgenza o in speciali situazioni da individuarsi con ordinanze del commissario, il sindaco provvede alla esecuzione d'ufficio degli interventi di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 3.

I contributi menzionati alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 3, sono incamerati dal sindaco a totale ristoro degli oneri sopportati per le esecuzioni di ufficio di cui ai precedenti commi ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico:

identico;

identico;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario ».

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1981.

PERTINI

FORLANI — SARTI — REVIGLIO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.